



Città di Fano

Settore IV Urbanistica

U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

VARIANTE URBANISTICA PER LA “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SANITARIA IN UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' CHIARUCCIA”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Novembre 2018

INTRODUZIONE	4
LE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DAL PRG VIGENTE	6
L'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE.....	6
I VINCOLI E LE TUTELE.....	7
LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE AI SENSI DELL'ART.26TER DELLA L.R. 34/1992.....	9
LA PREVISIONE DI VARIANTE	10
GLI ELABORATI DI VARIANTE.....	12

INTRODUZIONE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 06/04/2018 "Approvazione Proposta Protocollo Sanità da Presentare al Presidente della Regione Marche" il Comune di Fano, al fine di realizzare una struttura ospedaliera nel proprio territorio comunale, si è impegnato:


"...

- a cedere, tramite asta pubblica, almeno n.4 ha del comparto ST5_P14 "Comparto polifunzionale Loc. Chiaruccia" limitrofi alle strade che lo delimitano; la stima dell'area sarà effettuata dal Comune di Fano tenuto conto degli esiti della variante urbanistica sotto riportata;
- a procedere, preliminarmente alla cessione dell'area, con apposita variante urbanistica non sostanziale, ovvero tramite valorizzazione ai sensi dell'art.26-ter della LR 34/1992, individuando:
 - il perimetro dell'area da alienare;
 - l'indice di edificabilità: pari allo 0,25%
 - lo strumento attuativo: titolo unico SUAP
 - le obbligazioni in materia di urbanizzazioni: adozione di schema di convenzionamento (l'intervento è esentato dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.17, comma 3, lettera c) del DPR 380/2001 tenuto conto del legame istituzionale che tale struttura ospedaliera presenta con la concorde azione amministrativa della Regione Marche e del Comune di Fano orientata alla cura degli interessi pubblici sottesi alla pianificazione sanitaria di cui al presente protocollo)".

Successivamente, in data 05/06/2018, la Regione Marche ed il Comune di Fano hanno sottoscritto il suddetto Protocollo Sanità;

In località Chiaruccia il Comune di Fano è proprietario del comparto ST5_P14 "Comparto polifunzionale Loc. Chiaruccia", come da ortofoto, estratto di PRG e relativa scheda comparto sotto riportati:





SCHEDA	DENOMINAZIONE COMPARTO							
	Sup. comparto mq	SUL comparto mq	UT SUL/Sup. comparto	Zona	Sup. zona omogenea mq	SUL zona omogenea mq	% PEEP	Sup. PEEP mq
	Note e prescrizioni							
ST5_P14	COMPARTO POLIFUNZIONALE LOC.CHIARUCCIA							
	293.351			F1	22.847			
				F5_PM	266.876			
				P2_pr	2.645			
				P4	984			
	<p>Il Comparto di cui alla presente scheda individua un'area destinata alla realizzazione di interventi polifunzionali e sportivi.</p> <p>Le previsioni avranno attuazione attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano e conforme a tutte le prescrizioni delle singole zone omogenee che lo compongono. Il Piano dovrà porre particolare attenzione all'inserimento degli interventi edilizi ed infrastrutturali nell'ambiente naturale.</p> <p>Nell'edificazione occorre rispettare i vincoli di edificazione in zone limitrofa ai pozzi pubblici.</p> <p>Poiché il comparto di cui alla presente scheda ricade all'interno della fascia di rispetto di 200 metri dei pozzi, l'intervento dovrà essere progettato sulla base di uno studio idrogeologico-idrodinamico-idrochimico, volto a definire le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, dei depositi alluvionali e delle acque di falda, nonché delle relative interazioni con i pozzi esistenti. Per lo sviluppo di tale studio si fa riferimento ai criteri dell'accordo Stato Regioni del 12/02/2002 (pubblicato in G.U. n.2 del 03/01/2003). Lo studio consentirà di delimitare puntualmente, secondo il criterio temporale, una zona di rispetto ristretta, più vicina al pozzo, dove escludere l'ubicazione dei centri di pericolo rete fognaria, depuratori, strade, parcheggi, ecc..) e una zona di rispetto allargata, ove la realizzazione degli stessi presuppone l'adozione di adeguati accorgimenti progettuali, al fine di evitare possibili fenomeni di inquinamento delle acque captate dal pozzo.</p>							

LE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DAL PRG VIGENTE

Le zone F5, ai sensi dell'art.66 delle NTA del PRG, sono “destinate alla conservazione ed alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale ed in particolare per attrezzature culturali, sanitarie, socio-ricreative, direzionali, assistenziali”.

Nello specifico, le zone *F5_PM – Attrezzature polifunzionali* consentono gli usi previsti nella categoria funzionale *U5.13 Attrezzature polifunzionali*: attrezzature di scala urbana e territoriale, attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale.

P1 parcheggio pubblico 0,4 mq/mq

PP Parcheggio privato 0,3 mq/mq

Nelle zone F5 valgono inoltre le seguenti prescrizioni (art.66 NTA del PRG):

“....

3. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto o piano attuativo così come riportato nelle schede tecniche dei comparti unitari.

4. Prima dell'approvazione e del convenzionamento del prescritto Piano attuativo per gli edifici esistenti è ammessa soltanto la ristrutturazione edilizia senza modificazione della destinazione d'uso.

5. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione sono stabilite dal progetto dell'opera pubblica o in fase di piano attuativo.

...”

L'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE

In prossimità del comparto *ST5_P14* si rileva la presenza della costruenda caserma dei Vigili del Fuoco e del comparto *ST5_P17 Comparto Direzionale Loc. Chiaruccia* già convenzionato per la realizzazione di un centro direzionale.

Alla luce della presenza di tali previsioni e delle conseguenti urbanizzazioni già previste/in corso di realizzazione, considerata la prossimità agli snodi viari e dunque valutate le complessive caratteristiche di accessibilità e funzionalità delle aree, è stato possibile individuare l'area di interesse nei mappali nn.23 (parte) e 42 (parte) del foglio 75 per complessivi 4 ettari, con accessibilità sia da Via Campanella che da due rami della cosiddetta “Strada comunale Petruccia”.




Figura 1 - Inquadramento catastale

I VINCOLI E LE TUTELE

All'interno dell'area oggetto di variante è presente la tutela dei pozzi comunali, secondo quanto previsto all'art.82 delle NTA e dall'art.7 del Sistema Paesistico-Ambientale allegato alle NTA:

“ ...

Art. 82 - V5 – Zone di rispetto dei pozzi comunali

1. Le zone V5 sono le zone di rispetto dei pozzi idrici comunali, e sono stabilite - ai sensi del art. 5 D.Lgs 258/00 - al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.
2. Sono stabilite aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione: le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.
3. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche ed ha un'estensione di raggio non inferiore a ml. 10, ove possibile.
4. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque hanno un'estensione di raggio pari a ml. 200 rispetto al punto di captazione dei pozzi comunali, così come indicata nella Tavola dal titolo “ Indagine geologica per la determinazione delle zone di rispetto dei pozzi comunali” in scala 1:25.000.
5. Nelle zone di rispetto sono vietate le attività o destinazioni definite al comma 3 dell'art. 7 delle Norme del Sistema Paesistico Ambientale
6. Le norme di tutela di cui al precedente comma 5 valgono anche per le aree soggette a permessi di ricerca per captazione delle acque ad uso termale o per imbottigliamento, fino alla scadenza del permesso di ricerca.
7. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
8. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
9. La misura di ml. 200 non è in alcun modo derogabile.
10. Nelle zone di protezione sono vietate le attività e destinazioni definite al comma 4 dell'art. 7 delle Norme del Sistema Paesistico Ambientale
11. Le ulteriori prescrizioni da osservare sono:
 - a) Obbligo da parte dei proprietari dei pozzi esistenti ad effettuare regolare denuncia ai sensi della Legge 11.12.1933 n.ro 1775, qualora non vi avessero già provveduto;
 - b) Divieto assoluto di apportare modifiche sia ai pozzi che agli impianti di sollevamento, se non previo regolare nullaosta rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile per i pozzi agricoli ed industriali e dell'Ufficio Acquedotto per i pozzi domestici;
 - c) Obbligo per i fabbricati esistenti di allacciarsi alla rete fognante comunale dove essa esista, e di chiudere i rispettivi pozzi perdenti;
 - f) Per i nuovi fabbricati obbligo di allacciarsi alla rete fognante comunale se essa esiste o di effettuare gli scarichi, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, mediante soluzioni alternative consentite dalla norma vigente in materia laddove non esista la rete fognante.
12. Per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica negli ambiti di rispetto dei pozzi vanno inoltre adottate ulteriori misure di protezione, quali ad esempio le doppie tubature nella rete fognaria, l'impermeabilizzazione dei pozzetti, ecc..... Nella progettazione e nella costruzione delle condotte fognarie, da realizzarsi con impianti separati tra la rete di canalizzazione acque meteoriche (bianche) e rete fognante (nere), dovrà essere comunque garantita l'affidabilità dell'opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. Nelle fasce di rispetto di 200 m. sono inoltre vietati gli scarichi di acque in corsi d'acqua non impermeabilizzati”.

I commi 3 e 4 dell'art.7 del Sistema Paesistico-Ambientale allegato alle NTA prevedono che:

“ ...

Art. 7 - Aree soggette a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica

...
 ...

3. All'interno delle aree di rispetto dei pozzi, individuate nella carta degli scenari di pericolosità idrogeologica (tavola 4b), si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietati la dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; le aree cimiteriali; l'apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; l'apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; la gestione dei rifiuti; lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; i pozzi perdenti; il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Sono inoltre vietati gli scarichi di acque in corsi d'acqua non impermeabilizzati.
4. All'interno delle aree di protezione dei pozzi, individuate nella carta degli scenari di pericolosità idrogeologica (tavola 4b), si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietati l'accumulo di concimi organici; lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, le discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; i pozzi perdenti; lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive”.

L'area ricade integralmente nella zona ad alta percezione visiva "V" di cui agli artt.23 e 24 del Sistema paesistico ambientale allegato alle NTA del PRG, secondo cui:

“

Art. 23.

Classificazione

1. In rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali presenti nel territorio comunale, e facendo riferimento ai criteri di classificazione indicati dal P.P.A.R., si distinguono:

a) omissis

b) omissis

c) Aree V: Aree di alta percezione visuale individuabili in relazione alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico (in particolare si fa riferimento alla Superstrada, e al tratto esterno al perimetro urbano dell'Autostrada).

Art. 24. - Indirizzi generali di tutela

1. omissis

2. omissis

3. Nelle aree V, deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari”.




Figura 2 - Vincoli e tutele

LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE AI SENSI DELL'ART.26TER DELLA L.R. 34/1992

La presente Variante, valorizzando un'area di proprietà comunale, è elaborata ai sensi dell'art. 26-ter della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.:

“ ...

Art. 26 ter - (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1,3,4,5 ed 8 dell'articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo sono ridotti alla metà.

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della regione o delle province e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale medesimo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. In sede di verifica del piano di cui al comma 1, la Provincia accerta, tra l'altro, il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi indicate dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

L'art.58 *“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”*, commi 1 e 2 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 prevede che:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.”

Alla luce della normativa sopra riportata, occorre procedere alla modifica della delibera di Consiglio con cui è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, integrandola con la modifica delle previsioni urbanistiche dell'area di proprietà comunale, così come meglio specificato nella Scheda Tecnica redatta dall'U.O.C. Patrimonio allegata alla presente variante.

LA PREVISIONE DI VARIANTE

La Variante prevede lo stralcio di un'area di complessivi 40.000 mq dal comparto ST5_P14, generando il nuovo comparto **ST5_P87** con i seguenti parametri:

ST = 40.000 mq
UT = 0,25
SUL = 10.000 mq
Hmax = 12.00 mt

In merito ai parametri relativi alle distanze, si rimanda all'elaborato grafico di dettaglio in scala 1:500, in cui hanno valore prescrittivo, in aggiunta ai precedenti parametri, le seguenti indicazioni riportate sulla tavola:

- Ingombro massimo del fabbricato;
- Individuazione della zona P2_pr (parcheggi privati di uso pubblico).

In accordo all'art.66 delle NTA del PRG, sono ammessi gli usi U5.5 oltre a destinazioni accessorie come sotto descritto:

U5 – SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO:

U5.5 – Attrezzature sanitarie ed ospedaliere, ospedali, le cliniche, gli ambulatori, i servizi per gli anziani e portatori di handicap, i day hospital, i laboratori per analisi cliniche, i centri sanitari di riabilitazione, i centri sanitari specializzati ecc. con i relativi spazi tecnici e di supporto, mense, bar, alloggi di custodia (in rapporto all'articolazione degli insediamenti).

P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq

PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq

È ammessa la realizzazione d'alloggi di custodia di SUL non superiore a mq. 120 nel caso d'interventi superiori a mq. 2.000 di SUL al netto di tali alloggi.

DESTINAZIONI ACCESSORIE:

Sono ammessi spazi destinati ad attività di servizio alla persona, commerciali-direzionali, pubblici esercizi, complementari con la struttura entro il rapporto massimo di SUL pari al 5% della SUL complessiva realizzata.

La previsione potrà essere attuata ad intervento diretto mediante l'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, previa stipula di una convenzione urbanistica per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

In merito allo smaltimento delle acque meteoriche, a carico del soggetto attuatore, si rimanda allo specifico studio inerente gli aspetti idrografici, idrologici ed idraulici dell'area in esame, con riferimento in particolare ad un tratto di collettore fognario lungo via Campanella ed al ripristino di un tratto di fosso demaniale esterno al comparto. Il progetto esecutivo delle urbanizzazioni analizzerà nel dettaglio le necessarie opere da eseguire.

L'accessibilità all'area della struttura sanitaria lungo Via Campanella è prevista tramite la realizzazione di una rotatoria a carico del soggetto attuatore. Le caratteristiche tecniche ed il rapporto con il vicino accesso all'area dei Vigili del Fuoco dovranno essere approfonditi in fase esecutiva di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nella zona sud del comparto sono presenti specie arboree di cui si faranno specifico censimento e valutazione in fase esecutiva, ricorrendo alle procedure autorizzative di cui all'art.21 della LR 6/2005 in merito all'eventuale necessità di abbattimento di essenze protette.

La realizzazione della struttura sanitaria oggetto della presente variante, comprese le destinazioni accessorie, è esente dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.17 c.3 let. c) del DPR 380/2001, come definito nel Protocollo Sanità già richiamato, in quanto opera di urbanizzazione secondaria eseguita da privati in attuazione dello strumento urbanistico.

Sono a carico inoltre del soggetto attuatore:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio privato ad uso pubblico previsto, inclusi il verde e l'illuminazione relativi;
- l'inserimento di n.2 piezometri a monte ed a valle della struttura ospedaliera prevista, essendo l'area interessata dalla fascia di rispetto del pozzo comunale "Chiaruccia".



Figura 3 – PRG in Variante




Figura 4 – Progettazione urbanistica di dettaglio




Figura 5 – Vista prospettica

GLI ELABORATI DI VARIANTE

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

- a. Relazione illustrativa;
- b. Elaborato grafico TAV. 1 contenente:
 - Inquadramento aerofotogrammetrico;
 - Inquadramento catastale;
 - Ortofoto;
 - Progetto Urbanistico VIGENTE e relativa scheda tecnica;
 - Progetto Urbanistico in VARIANTE e relativa scheda tecnica;
 - Ambiti di tutela VIGENTI;
 - Ambiti di tutela in VARIANTE;
- c. Elaborato grafico TAV. 2 contenente: Progetto urbanistico di dettaglio e rendering
- d. Relazione geologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01
- e. Verifica di compatibilità idraulica ed allegati:
 - e.0 Asseverazione Compatibilità idraulica DGR 53_2014
 - e.1 Tavola 01
 - e.2 Tavola 02
- f. Verifica di Compatibilita' Acustica

Fano, Novembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
URBANISTICA
ARCH. ADRIANO GIANGOLINI